

OSSERVAZIONI AL TOOL DI CALCOLO IN FORMATO PREVIEW PUBBLICATO DA ARERA IN DATA 10 OTTOBRE 2023

L'ANEA (Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti) presenta le proprie osservazioni e/o suggerimenti in merito agli algoritmi di calcolo contenuti nel tool in formato "preview" per il calcolo dell'aggiornamento tariffario del servizio rifiuti urbani, pubblicato dall'Autorità il 10 ottobre 2023.

Di seguito si illustrano osservazioni di carattere generale che afferiscono all'impostazione e si riallacciano a spunti già segnalati dall'Associazione in risposta al DCO 275-2023 e osservazioni puntuali sui singoli fogli di lavoro.

OSSERVAZIONI GENERALI

- Si segnalano alcune incongruenze di visualizzazione che rendono difficile la lettura del tool. Si suggerisce in tal senso di impostare criteri di convalida e formule di arrotondamento che garantiscono coerenza tra i valori inseriti ed i valori rappresentati (ad esempio un rapporto non può essere arrotondato all'unità come nel caso della cella "M60" del foglio CK_RD).
- Il tool non prevede un conguaglio sui valori del PEF 2023 nel caso in cui siano stati utilizzati valori di preconsuntivo riferito all'annualità 2021, in luogo del bilancio consuntivo. Se venisse confermata tale impostazione, i PEF relativi agli anni "dispari" potrebbero non essere mai allineati con le fonti contabili obbligatorie sia con riferimento ai costi operativi che agli CK, generando una palese incongruenza rispetto alla ratio regolatoria contenuta nella metodologia ARERA che si basa sulla certezza e trasparenza dei dati sottesi all'aggiornamento tariffario. Inoltre, tale impostazione potrebbe causare potenziali comportamenti opportunistici dei gestori, i quali sarebbero incentivanti a redigere preconsuntivi "generosi" che siano, cioè, in grado di generare un maggiore riconoscimento tariffario, che non verrebbe mai conguagliato. Il tema interessa in modo generalizzato tutte le componenti di costo ammissibili a riconoscimento tariffario, ma in particolar modo, le seguenti:
 - il fatturato che solitamente si assesta su valori definitivi con tempi molto più lunghi del momento di chiusura del bilancio di esercizio per effetto della gestione delle note di credito a rettifica del fatturato di prima emissione che mediamente si esauriscono dopo due-tre anni,
 - gli investimenti che possono essere quantificati in modo definitivo solo al momento di chiusura del bilancio di esercizio, inoltre, è molto importante disporre sempre dei dati di consuntivo considerato che su tali valori si calcolano i CK delle annualità tariffarie 2024-2025 e quelle successive;
 - i crediti inesigibili dato che la loro ammissibilità a riconoscimento tariffario, in regime di tariffa corrispettiva, è subordinata all'effettiva deducibilità fiscale del credito che può essere accertata solo in sede di chiusura del bilancio di esercizio.

Nel settore del servizio idrico integrato, per le componenti investimenti, fatturato ed energia elettrica, ARERA consente già, ormai come prassi consolidata nel tempo, la facoltà di

riallineare ex-post nel tool di calcolo le suddette partite di costo e ricavo estendendo il calcolo dei conguagli all'anno a-3, si tratterebbe dunque di seguire la stessa impostazione anche al settore dei rifiuti.

Si chiede quindi di aggiungere una specifica voce di conguaglio per recepire una posta a saldo (positiva/negativa) al fine di riallineare costi e ricavi approvati nel PEF 2023 agli importi che si sarebbero riconosciuti utilizzando le fonti contabili obbligatorie del bilancio di esercizio, oppure, in alternativa per non modificare l'attuale struttura del tool, si suggerisce di ampliare la descrizione contenuta nelle voci di conguaglio delle celle B23 e B37 del foglio IN_COexp-RC-T nel seguente modo "Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità e del recupero a conguaglio delle componenti di costo e ricavo in recepimento del consuntivo 2021".

OSSERVAZIONI SUI SINGOLI FOGLI DI LAVORO DEL TOOL

1. Foglio di lavoro del tool in formato preview denominato "IN_Anagrafica"

Si suggerisce di poter permettere l'inserimento dell'anagrafica dei gestori in forma differenziata tra le annualità 2024 e 2025 in modo tale da poter recepire eventuali avvicendamenti gestionali intercorse tra le due citate annualità

2. Foglio di lavoro del tool in formato preview denominato "IN_Par_24-25"

- La formula contenuta nella cella C47 "Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)" evidenzia un'incongruità rispetto a quanto definito nell'art. 3.1 bis del MTR-2. In particolare nel caso in cui venga assegnato al parametro "Efficacia_{AVV,RicRC,sc}" un valore pari a 0,85, il tool assegna automaticamente un valore non soddisfacente del parametro γ_2 , in contrasto con quanto riportato nel citato art. 3.1 del MTR-2.

3.1bis Ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo (-0.15,0] – solo nel caso in cui risulti soddisfatta la seguente condizione:

$$Efficacia_{AVV,RicRC,sc} \geq 0,85$$

- Considerata l'incidenza del parametro "Efficacia_{AVV,RicRC,sc}" nel calcolo del parametro γ_2 e quindi del valore complessivo nel PEF, si ritiene utile che l'Autorità chiarisca le modalità di quantificazione. Vi sono difatti molteplici dubbi interpretativi sul significato e quindi sulla determinazione di alcune variabili dei parametri sottesi al calcolo di detto indicatore. Ad esempio:
 - Quali sono le frazioni merceologiche da considerare ai fini del calcolo del parametro Eff_{RD_sc}?
 - La differenza tra i valori dei parametri Q_{conf_sc} e Q_{RD_sc} deriva unicamente dagli scarti?

- Il parametro AR_{sc}^{AGG} deve includere il totale del valore degli “AR” di cui al titolo II del MTR-2 oppure solo la quota parte riferita ai servizi di compliance?

3. Fogli di lavoro del tool in formato preview denominati “IN_BIL_Gest_22”, “IN_BIL_Gest_23”, “IN_BIL_Com22” e “IN_BIL_Com23”

Salvo la questione legata alle poste rettificative degli oneri previsionali, illustrata nei punti successivi, non si rinvergono criticità e dubbi operativi in merito alle modalità di compilazione dei fogli di lavoro in oggetto. Si segnala unicamente che tra le poste rettificative non si evidenzia la visualizzazione dei costi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del. 389/2023/R/rif).

4. Foglio di lavoro del tool in formato preview denominato “IN_RC_COexp

Il foglio di lavoro quantifica automaticamente sia i valori di poste rettificative sia dei conguagli conseguenti alla valutazione degli oneri di natura previsionale eventualmente ammessi a copertura tariffaria nell’anno precedente.

Ciò rende problematica le modalità di inserimento del tool dei costi operativi incentivanti aventi natura “strutturale”, e non “una tantum”. Si chiede pertanto di prevedere tale automatismo solo per i costi operativi incentivanti “una tantum”, limitandosi al calcolo dei soli conguagli per i costi operativi incentivanti di natura strutturale. In casi di COI strutturali anche la verifica del raggiungimento dell’obiettivo (target) perde di significato, infatti, in caso di avvenuta trasformazione di un determinato servizio a cui è stata associata la valorizzazione dei COI l’obiettivo sottostante sarà sempre raggiunto per definizione. A tal proposito si chiede di rendere quindi modificabile la formula contenuta nelle celle da “C50” a “C52” dei fogli “IN_BIL_Com” e “IN_BIL_Gest” che riporta in forma automatica come posta rettificativa i valori inseriti nel foglio di lavoro “IN_RC_COexp”.

5. Fogli di lavoro del tool in formato preview denominati “IN_Cespiti_20” e “IN_Cespiti_21-22-23”, IN_LIC”

Con riferimento ai fogli di lavoro in oggetto, non si rinvergono significative modifiche rispetto al precedente tool del 2022. Di fatto le modalità di compilazione rimangono le medesime.

6. Foglio di lavoro del tool in formato preview denominati “IN_CTS_CTR_RC”

Si chiede se il foglio di lavoro in oggetto debba essere comunque compilato anche nel caso di gestioni integrate (dove quindi non sono presenti impianti di chiusura del ciclo minimi o intermedi) ovvero nel caso in cui non sia stato approvato l’aggiornamento della tariffa di accesso agli impianti a seguito della sospensione dell’efficacia del TITOLO VI del MTR-2 a seguito della sentenza del TAR Lombardia.

Inoltre si osserva che i check a riga 38 e 39 che verificano l'allineamento dei costi con il totale CTS e CTR del foglio IN_BIL_Gest[Com]_22[23] non sempre potranno essere soddisfatti considerato che in caso di impianti di trattamento gestiti direttamente (TMB, inceneritori o altri impianti) non esiste una tariffa al cancello per i servizi svolti per conto dei Comuni gestiti.

7. Foglio di lavoro del tool in formato preview denominati “IN_RCwacc&slc”

Il foglio consente di inserire autonomamente i valori delle immobilizzazioni sottese al calcolo del conguaglio nonché di modificare le formule proposte nel tool, garantendo quindi una certa discrezionalità di compilazione da parte dell'ETC. Si sottolinea a tal proposito che le indicazioni riportate all'inizio di alcune tabelle debbano essere intesi come **meri suggerimenti** e non come obblighi compilativi. Ad esempio, nel caso di dismissioni avvenute nelle annualità 2021 e seguenti, potrebbero inevitabilmente modificare il valore delle immobilizzazioni rilevato in occasione del primo aggiornamento tariffario ai sensi del MTR-2, dovendo quindi necessariamente procedere ad una rettifica.

8. Foglio di lavoro del tool in formato preview denominato “IN_COexp-RC-T”

Con riferimento al foglio di lavoro in oggetto, non si rinvencono significative modifiche rispetto al precedente tool del 2022. Di fatto le modalità di compilazione rimangono le medesime.

9. Foglio di lavoro del tool in formato preview denominato “IN_Calcolo H”

Non si condivide il procedimento della valorizzazione dei costi d'uso del capitale attribuibili alla raccolta differenziata, creando un evidente sovrastima. E' difatti inverosimile che il totale dei cespiti comuni siano attribuibili unicamente al servizio di raccolta differenziata, come pure all'interno della categoria “Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio” vi sono cespiti afferenti anche alla raccolta differenziata nonché quelli relativi allo spazzamento e lavaggio strade. Si ritiene che il criterio di attribuzione dei costi comuni relativi ai CK non sia aderente alla metodologia indicata all'art. 2.13 del DCO 214-2023 considerato che tale quota non è stata proporzionata in base all'incidenza percentuale dei costi CRD sul totale delle entrate tariffarie¹.

¹ L'art 2.13 afferma che la percentuale è calcolata “per la componente *CKa*, partendo dai costi dei cespiti e considerando le categorie di immobilizzazione relative a “raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio” e “cespiti comuni”; i cespiti comuni sono stati attribuiti in analogia ai costi operativi comuni”; per l'art 2.12 “la quota dei costi operativi comuni relativa alla raccolta differenziata è stata calcolata come percentuale pari al peso del *CRD* rispetto alle altre entrate tariffarie